

# TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE

Ufficio di Presidenza



Decreto n.413 /22

**Oggetto:**

Nuove linee guida chiusura anticipata delle procedure concorsuali  
Linee guida in tema di nomina e liquidazioni compensi curatori  
Linee guida sulle modalità di predisposizione del programma di liquidazione nelle procedure fallimentari e di liquidazione giudiziale

**Il Presidente del Tribunale**

Preso atto della opportunità di diffusione delle indicazioni elaborate dalla Terza sezione civile sulle materie in oggetto indicate

**dispone**

la pubblicazione sul sito del Tribunale delle linee guida ed allegati indicate in oggetto

Santa Maria Capua Vetere il 18.11.2022

**Il Presidente del Tribunale**

  
Il Presidente del Tribunale  
dott.ssa Gabriella Maria Casella



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

III SEZIONE CIVILE

**Linee guida ai curatori in ordine alle modalità di predisposizione del programma di liquidazione nelle procedure fallimentari e di liquidazione giudiziale**

**1. Obiettivi ed ambito di applicazione.**

Le presenti istruzioni forniscono ai curatori le prescrizioni generali per la predisposizione UNIFORME dei programmi di liquidazione sia nelle procedure fallimentari che in quelle di liquidazione giudiziale disciplinate dal Codice della crisi d'impresa.

In linea preliminare va ricordato che, in vista e poi a seguito dell'entrata in vigore del CCI il 15 luglio 2022, il Consiglio superiore della magistratura ha elaborato le buone prassi nel settore delle procedure concorsuali.

In particolare, sulla base dell'analisi e della rielaborazione delle migliori prassi operative dei Tribunali Italiani, sono stati predisposti modelli operativi utilmente applicabili sul territorio nazionale, al fine di disciplinare in maniera uniforme ed efficiente gli aspetti organizzativi, gestionali e di vigilanza delle procedure.

L'obiettivo Consiliare era quello di garantire, attraverso l'adozione delle buone prassi, una gestione trasparente delle procedure perseguendone unitamente l'efficienza, al fine di raggiungere gli obiettivi ambiziosi di riduzione della durata delle procedure concorsuali indicati dalla Direttiva Insolvency, ripresi dal CCI e, infine, programmati con il PNRR.

**2. Definizioni e criteri generali.**

La liquidazione dell'attivo rappresenta la finalità ultima di ogni procedura liquidatoria (fallimento o liquidazione giudiziale) ed è per tale motivo che con la riforma fallimentare del 2006 è stato richiesto che l'attività di liquidazione avvenga attraverso un programma di liquidazione che *"costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo [...]"* (art. 104-ter co.2 l.fall.; art. 213 CCI)

La gestione del fallimento ed ora della liquidazione giudiziale deve essere, infatti, orientata al soddisfacimento del diritto di credito dei creditori concorsuali in tempi ragionevolmente contenuti di tal che corrisponde a una corretta gestione della procedura l'attenta valutazione sulla convenienza dell'adozione o meno di un'attività di liquidazione, valutazione che deve vertere *in primis* sul rapporto fra presumibili costi e verosimile realizzo (per esempio, prima di avviare un'azione di recupero del credito, oltre alla fondatezza dell'azione, è bene accertarsi della prospettiva di soddisfacimento tenuto conto della condizione patrimoniale della controparte).

In questo senso, è significativo che nel codice della crisi sia espressamente richiesta l'indicazione dei costi (oltre che i tempi) delle attività di liquidazione dei beni, nonché - in relazione alle liti - dei costi relativi al primo grado di giudizio (art. 213 CCI, III comma, a tenore del quale *"il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura ed il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono altresì indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute"*).

Secondo le previsioni dell'art. 104 ter l.fall. il programma di liquidazione va presentato dal curatore **"entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento"**; secondo l'art. 213 del codice della crisi, il programma di liquidazione deve essere, invece, predisposto dal curatore **"entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario ed in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale"**.

I curatori devono, salvo eccezionali ragioni, osservare rigorosamente i termini di presentazione.

L'indicazione di termini si fonda, oltre che su ragioni di celerità della procedura, anche su ragioni di carattere economico, posto che la liquidazione dei beni (soprattutto mobili) diviene meno proficua a causa della loro progressiva obsolescenza, il recupero dei crediti è tanto più difficile quanto più il credito è risalente e le azioni recuperatorie si sono rivelate nella prassi tanto più efficaci quanto più il loro avvio si colloca a ridosso dell'apertura della liquidazione.

È tuttavia esperienza comune quella per cui entro il detto termine il curatore, in considerazione della complessità della procedura e di eventi di particolare rilevanza, non disponga ancora delle informazioni necessarie per la predisposizione di un programma di liquidazione unitario ed analitico.

Ne deriva che in siffatte ipotesi il curatore, piuttosto che depositare un programma incompleto, debba richiedere al giudice delegato una sua proroga motivata, atteso che l'ingiustificata inosservanza del termine originario (o prorogato) costituisce giusta causa di revoca del curatore.

Alla stessa stregua, deve sconsigliarsi la presentazione di programmi di liquidazione parziali, così come del resto si evince dalla previsione dell'art. 104 ter co. 6 l.fall./213 co.6 CCI secondo cui solo per: "sopravvenute esigenze, il curatore può presentare...un supplemento del programma di liquidazione" (come ad esempio potrebbe accedere in ipotesi di rinvenimento di beni).

Il supplemento al programma potrebbe risultare la soluzione fisiologica in presenza di azioni di responsabilità ex art. 146 l.fall./255 CCI, che richiedano al curatore doverosi approfondimenti in ordine all'esatta individuazione delle condotte potenzialmente dannose e dei soggetti responsabili ovvero ai profili di capienza patrimoniale.

Va, peraltro, aggiunto che i citati supplementi al programma spesso possono essere evitati predisponendo soluzioni articolate e dettagliate dello stesso (così, ad esempio, se la liquidazione di un bene mobile, già stimato, non avviene ad un certo prezzo, già si prospetta, dopo vari ribassi, l'abbandono del bene).

Sempre nell'ottica dell'unitarietà, nel caso di apertura di una procedura nei confronti di società di persone e dei soci illimitatamente responsabili, andrà redatto un unico programma di liquidazione, salvo il caso che il patrimonio/i dei soci sia/no di particolare entità e composizione, e - quindi - si rendano opportuni programmi di liquidazione distinti.

### **3. I rapporti tra il programma di liquidazione e le relazioni ex art. 33, co. 1 e 5, l.fall./art. 130 CCI: il controllo sulla liquidazione.**

Onde consentire un effettivo controllo e monitoraggio delle attività svolte, è necessario ci sia corrispondenza, sia in termini descrittivi, sia in termini quantitativi, tra i rapporti riepilogativi ex art. 33, co. 5 l.fall./130, co.9 CCI e il programma di liquidazione, e dunque, che ci sia l'esposizione da parte del curatore della corrispondenza tra l'attività programmata e l'attività effettivamente svolta nell'arco temporale di riferimento ovvero la giustificazione di eventuali scostamenti.

#### 4. Il contenuto del programma di liquidazione

Il programma di liquidazione ha un contenuto minimo obbligato (art. 104 ter co. 2 l.fall/art. 213 CCII).

I Curatori dovranno suddividerlo in sezioni specifiche (sezioni di beni immobili, mobili, tipologia e modalità di vendita, azioni da esperire e/o continuare), al fine di agevolarne ed uniformarne la analisi e dovrà contenere **l'indicazione in ciascuna apposita sezione dei criteri e modalità della liquidazione** dei singoli beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, **con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo.**

Di seguito le indicazioni sulle modalità di redazione del programma.

##### 4.1. La liquidazione dei beni: tempistica e istruzioni sulle modalità di vendita

Ai fini della salvaguardia dei valori aziendali risulta preferibile dare priorità alla liquidazione unitaria dell'azienda ed alle vicende che la favoriscono, come l'esercizio provvisorio, se possibile, l'affitto d'azienda o di singoli rami, la cessione unitaria dell'azienda o di beni/azioni, anche in blocco; la liquidazione atomistica è, invece, disciplinata dall'art. 104 *ter* l.fall. secondo cui il programma di liquidazione deve specificare *"le condizioni di vendita dei singoli cespiti"*.

Nel codice della crisi, l'art. 213, specularmente, prevede che il programma indichi gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco; la liquidazione atomistica, invece, rinviene la sua disciplina nell'art. 214 secondo il quale la liquidazione dei singoli beni è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.

Le modalità della liquidazione sono disciplinate dall'art. 216 CCI.

Al fine di disciplinare i tempi delle vendite si dispone che i curatori effettuino almeno tre esperimenti di vendita all'anno (cfr. 216 CCI).

Quanto alle modalità di vendita, **ove il curatore opti per la modalità della vendita competitiva** di cui all'art. 107 co.1, l. fall. (ora 216, comma 2, CCI) **dovrà indicare in sede di programma di liquidazione:**

- a) la ragione di tale scelta;
- b) la pubblicità che intende effettuare e i termini di durata della stessa;
- c) il gestore o soggetto specializzato di cui intende eventualmente avvalersi;
- d) il tipo di vendita telematica pura o mista che intende effettuare;
- e) le puntuali ragioni che giustificano la scelta in caso di vendita con modalità non telematiche;
- f) le modalità ed i tempi per il deposito di offerte migliorative, se contemplate dal bando;
- g) il notaio cui intende rivolgersi per la stipula dell'atto ovvero riservandosi di individuarlo dopo l'aggiudicazione, previa intesa con l'aggiudicatario;
- h) il pagamento rateale che intende eventualmente concedere in considerazione anche del prezzo indicato o di altri fattori.

Se sceglie di affidarsi al **Giudice delegato**, il curatore nel programma di liquidazione indicherà le ragioni per cui intende seguire la vendita ex art. 107 co. 2, l.fall., (oggi 216, comma III, CCI) già allegando la bozza dell'ordinanza di vendita.

Al fine della preliquidazione degli oneri tributari connessi al trasferimento del bene immobile in caso di vendita ai sensi dell'art. 107 co. 2 l.fall., è **opportuno che** il curatore predisponga una bozza del decreto di trasferimento, che verrà trasmessa dallo stesso o dalla cancelleria via pec - unitamente alla richiesta di conteggio preventivo degli oneri tributari - all'agenzia delle entrate al fine di ottenere la preliquidazione dell'imposta da richiedere all'aggiudicatario (il quale dovrà già aver depositato sulla base della ordinanza di vendita le risorse disponibili a pagare i detti oneri).

#### **4.2. Azioni esecutive pendenti**

Per le azioni esecutive già pendenti, nell'ottica di una rapida chiusura della procedura concorsuale, è opportuno che il curatore valuti l'utilità del subentro ai sensi dell'art. 107, co. 6 l.fall./216 co.10 CCI.

Se l'esecuzione avviata presenta ragionevoli aspettative di una rapida conclusione, è conveniente per il curatore intervenire nella stessa; viceversa, laddove l'esecuzione sia ancora nella fase iniziale, il curatore potrà ritenere scelta più efficiente la liquidazione in sede concorsuale, con eventuale utilizzo in un'ottica di economia procedurale delle perizie già acquisite in sede esecutiva.

In caso di intervento o subentro, il curatore deve monitorare in concreto l'effettiva sussistenza di un potenziale utile per la massa, tenendo in considerazione il valore dell'immobile e l'importo del

credito dell'eventuale creditore fondiario per il quale sia già avvenuta la relativa ammissione al passivo.

Da ultimo, **in tema di liquidazione di beni in comunione**, si raccomanda di instaurare quanto prima un confronto coi comproprietari in bonis per verificare se siano interessati a formulare un'offerta di acquisto per la quota, che, se adeguata al valore del compendio, potrà essere posta quale base d'asta per la procedura di vendita.

Si ricorda, infatti, che la procedura di vendita relativa alla sola quota immobiliare potrà essere disposta solo a fronte di un'offerta di acquisto cauzionata, al pari di quanto stabilito dall'art.600 cpc per le vendite coattive individuali di beni in comunione.

In assenza di una offerta che consenta di avviare la procedura di vendita, non resterà che iniziare, laddove conveniente, un giudizio di divisione.

#### **4.3. Azioni da esperire**

L'art. 104 ter co. 2 lett. c) l.fall./213 co.3 CCI stabilisce che nel programma sono ricomprese le azioni giudiziali che il curatore intende avviare ai fini della ricostruzione dell'attivo.

La valutazione prognostica demandata al curatore attiene sia alla selezione delle azioni da esercitare sia al risultato utile atteso da tali azioni.

A tal fine, il **programma di liquidazione non deve limitarsi ad enunciare indicazioni di principio in ordine al futuro esperimento di tutte le azioni** (recuperatorie, risarcitorie o revocatorie), **ma**, per consentire un'informata valutazione del programma da parte del comitato dei creditori e del giudice delegato, **deve specificare per ciascuna di esse:**

- a) il fondamento della pretesa esercitata (natura dell'azione);
- b) il valore della pretesa (specificando i criteri di quantificazione adoperati);
- c) il destinatario (o i destinatari) di tale pretesa;
- d) gli elementi a sostegno della pretesa avanzata (con esposizione, ove possibile, dei fatti, degli assunti giuridici e dei principali elementi probatori già raccolti a sostegno della pretesa, oltre che l'indicazione delle eventuali circostanze impeditive);
- e) le informazioni relative alla capienza ed alla solvibilità dei soggetti contro cui il curatore intende agire;

f) le spese ed i costi prevedibilmente connessi all'esperimento delle azioni, ivi comprese quelle del primo grado di giudizio, come previsto dall'art. 213 CCI, anche eventualmente - raccogliendosi un preventivo del legale che tenga conto della sussistenza di risorse della procedura.

#### 4.4. Derelictio dei beni e delle azioni

Di particolare rilevanza è la sezione dedicata alla derelictio dei beni e delle azioni ai sensi dell'art. 104 ter co. 8 l.fall. - la cui centralità è peraltro posta in evidenza dal testo dell'art. 213 co.2 CCI - in cui **il curatore dovrà specificare, sin dall'inizio nel programma di liquidazione, i beni e le azioni la cui liquidazione o esperimento già appaiono come non convenienti e di cui prospetta l'abbandono.**

Va assolutamente raccomandata al curatore una tempestiva verifica in tal senso:

a) con riguardo alle azioni da esperire o già pendenti, se la convenienza è modesta in relazione ai tempi di durata, ai costi ed ai presumibili risultati dell'azione, previo

eventuale tentativo di transazione della lite;

b) con riguardo alla liquidazione di beni di modico valore, per evitare la produzione di spese in prededuzione (ad esempio: i beni mobili di proprietà caduti nell'attivo custoditi in locali condotti in locazione dall'imprenditore in bonis, che occorre liberare per evitare di pagare canoni di locazione ovvero l'indennità di occupazione);

c) con riguardo ai beni immobili, quando per lo scarso valore commerciale, iniziale o dopo vari tentativi di vendita (che l'art. 213 CCI fissa in sei esperimenti), per le elevate spese di custodia o di bonifica, l'entrata derivante dalla vendita sia neutralizzata dalle rilevanti uscite (es. costi di smaltimento rifiuti equivalenti rispetto al valore del bene, debito per imposte eccessivo rispetto al valore residuo del bene).

Per tutti gli aspetti non disciplinati dalle presenti linee guida, si rinvia alla successiva integrazione attraverso la redazione delle linee guida sulla liquidazione immobiliare ed ai modelli in quella sede allegati.

Poste le verifiche che il curatore deve effettuare secondo le coordinate sopra menzionate, al fine di rendere più trasparente l'attività di liquidazione e di snellire ed accelerare la liquidazione, **si allega alle presenti Linee guida il modello di programma di liquidazione che i Curatori dovranno seguire nella redazione del programma di liquidazione.**

Al Direttore della Terza Sezione perché ne curi l'attuazione e la comunicazione:

al personale della cancelleria,

a tutti i curatori/commissari liquidatori/commissari giudiziali in carica ed a coloro che hanno dato la disponibilità a ricevere incarichi.

all'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. ed all'Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta per la cortese diffusione presso i propri iscritti.

Santa Maria Capua Vetere, 17.11.22

Il Presidente di Sezione

Dr. Enrico Quaranta

I Magistrati della Sezione

Dr.ssa Valeria Castaldo

Dr.ssa Marta Sodano

Dr.ssa Simona Di Rauso

Dr.ssa Elisabetta Bernardel

## ALLEGATO

### MODELLO DI PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

indirizzo

Telefono

E-Mail

TRIBUNALE DI [...]

Fallimento/Liquidazione giudiziale: [...]

R.G.: n. [...]/[...]

Giudice Delegato: Dott. [...]

Comitato dei creditori: costituito/non costituito

Inventario depositato il [...]

Il sottoscritto [...] curatore del fallimento in epigrafe, dichiarato in data [...]

#### PREMESSO

(eventuale) premesso che non è stato costituito il comitato dei creditori per le seguenti ragioni: [...]

che l'inventario del fallimento è stato chiuso in data [...];

considerato che il termine di legge per il deposito del presente programma è stato rispettato/(oppure) considerato che non è stato possibile rispettare il termine di legge per il deposito per i seguenti motivi: [...] (specificare se il termine è stato o meno prorogato).

INDICE: 1. Atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa: esercizio provvisorio e affitto di azienda; 2. Cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco; 3. Liquidazione dei beni; 3.1 Beni immobili; 3.2 Beni mobili; 3.3 Crediti, azioni revocatorie e partecipazioni; 4. Azioni giudiziali; 4.1 Riscossione dei crediti; 4.2 Azioni giudiziali di qualunque natura; 4.3 Subentro nelle liti pendenti; 5. Esiti delle liquidazioni già compiute; 6. *Derelictio*; 7. Termine di inizio e di presumibile completamento dell'attività di liquidazione; 8. Segretazione

1. Atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa: esercizio provvisorio e affitto di azienda;

Il sottoscritto curatore riferisce:

sono stati ravvisati i presupposti per l'esercizio provvisorio dell'azienda/del ramo d'azienda, che è stato autorizzato dal Tribunale/GD in data [...] ed i cui risultati sono ricostruiti nel rendiconto depositato in data [...];

oppure

si ravvisano i presupposti per l'esercizio provvisorio per le seguenti ragioni: [...]

oppure

non sono stati ravvisati, né si ravvisano i presupposti per l'esercizio provvisorio per le seguenti ragioni: [...]

INOLTRE

sono stati ravvisati i presupposti per l'affitto dell'azienda/del ramo d'azienda, che è stato autorizzato dal Tribunale/GD in data [...] ed i cui risultati sono ricostruiti nel rendiconto depositato in data [...];

oppure

si ravvisano i presupposti per l'affitto dell'azienda/del ramo d'azienda per le seguenti ragioni: [...]

oppure

non sono stati ravvisati, né si ravvisano i presupposti l'affitto dell'azienda/del ramo d'azienda per le seguenti ragioni: [...]

2. Cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;

- Lo scrivente non ritiene opportuno (ovvero: non ritiene possibile) proporre la cessione in blocco dell'azienda costituita da [...] o di uno o più rami d'azienda costituiti da [...], in quanto [...] (esporre le ragioni e le valutazioni in merito)

oppure:

Lo scrivente ritiene opportuno proporre la cessione in blocco dell'azienda costituita da [...] o di uno o più rami d'azienda costituiti da [...] (esporre le ragioni e le modalità della proposta).

La stessa è stata stimata in € [...] da parte del dott. [...], con perizia depositata in cancelleria il [...] (oppure) è in corso di stima da parte del perito dott. ....

La stessa verrà ceduta previa procedura competitiva (descrizione sintetica della procedura che si intende seguire)

Si precisa al riguardo che la cessione sarà completata entro [...] mesi e si prospetta il costo di € [...].

### 3. Liquidazione dei beni:

Di seguito vengono indicati i beni appresi alla massa con le relative modalità di liquidazione (replicare le informazioni per ciascuno dei lotti)

#### 3.1 LIQUIDAZIONE DEI BENI IMMOBILI

**IMMOBILE 1:** identificato al NCEU o NCT [...] nella seguente percentuale di proprietà [...] stima del [...] a firma [...] depositata il [...] valore di stima € [...]

#### **Modalità di liquidazione:**

##### OPZIONE 1. procedura competitiva:

i. da tenersi innanzi al:

- a) curatore;
- b) soggetto specializzato \*\*\*\*\*;

ii. tipologia di vendita:

- a) vendita sincrona telematica (art.21 DM 32/2015);
- b) vendita sincrona mista (art.22 DM 32/2015);
- c) vendita asincrona (art.24 DM 32/2015);
- d) non telematica perché: \*\*\*\*\*;

iii. numero di tentativi di vendita nel primo anno:

1°: in data [...];

2° in data [...];

3° in data [...];

alte eventuali in data [...];

iv. ulteriori forme di pubblicità diverse dalla pubblicazione sul PVP: [...];

v. sintesi delle condizioni di vendita

##### OPZIONE 2. secondo c.p.c.:

i. da tenersi innanzi al:

- a) Giudice delegato;
- b) professionista delegato [...];

ii. tipologia di vendita:

- a) vendita sincrona telematica (art.21 DM 32/2015);
- b) vendita sincrona mista (art.22 DM 32/2015);
- c) vendita asincrona (art.24 DM 32/2015);
- d) non telematica perché: [...];

iii. numero di tentativi di vendita nel primo anno:

- 1° in data [...];
- 2° in data [...];
- 3° in data [...];
- alte eventuali in data [...];

iv. ulteriori forme di pubblicità diverse dalla pubblicazione sul PVP: [...];

v. sintesi delle condizioni di vendita

OPZIONE 3. subentro in procedura esecutiva in corso (R.G.es. [...], Tribunale di [...]):

a) stato della procedura in cui si intende subentrare:

- i. in attesa deposito documentazione ipocatastale;
- ii. in attesa conferimento incarico esperto stimatore;
- iii. in attesa udienza *ex* art.569 cpc fissata per il [...];
- iv. in attesa celebrazione vendita fissata per il [...];
- v. in attesa versamento saldo prezzo (termine ultimo [...]);
- vi. in attesa approvazione piano di riparto (udienza fissata [...]);
- vii. altro: [...]

OPZIONE 4 Intervento in procedura esecutiva in corso (R.G.es. [...], Tribunale di [...]) in caso di creditore procedente col privilegio *ex* art. 41, 2° comma, TUB:

- a. il creditore ha proposto istanza di insinuazione al passivo per complessivi euro [...] ed è stato ammesso per euro [...] /pende opposizione fissata per il [...];

b. non ha proposto istanza di insinuazione al passivo

**Costo stimato della liquidazione:**

- i. pubblicità su pvp: [...];
- ii. altre pubblicità: [...];
- iii. costo gestione vendita telematica da parte del curatore: [...];
- iv. professionista delegato: [...];
- v. soggetti specializzati: [...];
- vi. difensore della curatela: [...];
- vii. altro: [...]

**3.2 BENI MOBILI**

La curatela, poiché non appare possibile (ovvero: conveniente indicarne i motivi) porre in vendita l'azienda quale universalità di beni intende porre in vendita i beni mobili inventariati, strutturati nei seguenti lotti: [...] (descrivere il numero e la consistenza dei lotti), mediante utilizzo di mandatario specializzato in vendite coattive (indicare le generalità del soggetto specializzato e le modalità di vendita proposte).

**3.3. CREDITI E PARTECIPAZIONI**

La curatela intende procedere alla cessione pro-soluto a terzi, in monte, dei crediti vantati dalla società fallita, selezionando il contraente mediante procedura competitiva con offerte in busta chiusa avanti al curatore (ovvero con altre modalità equivalenti) con pubblicità su [...] (indicare giornali e siti internet) ed alla successiva stipula di atto notarile di vendita.

ovvero:

La curatela intende conferire mandato per la riscossione dei crediti a [...] (indicare il soggetto mandatario o le modalità di selezione del medesimo).

INOLTRE

L'imprenditore sottoposto a procedura è titolare di una quota del valore nominale di euro [...], pari al [...]% del capitale sociale, nella società [...]

Il valore della quota è stato stimato dal perito [...] in euro [...]

La curatela intende procedere alla vendita mediante procedura competitiva, con apposita ordinanza di vendita da notificarsi alla società ai sensi dell'art. 2471 c.c.

**4. Azioni giudiziali:**

4.1 Riscossione dei crediti;

Da una prima disamina sono emerse/non sono emerse posizioni creditorie da riscuotere (fornire una sintetica descrizione: numerose/non numerose; crediti di valore esiguo/ingente; risalenti nel tempo/recenti; concentrate tra pochi debitori o distribuite in numerosi debitori).

Per la relativa riscossione il sottoscritto curatore prospetta le seguenti attività:

- prima richiesta di pagamento inviata a tutti i debitori: precisare se si tratti di attività che il curatore svolge/ha svolto direttamente o avvalendosi di terzi e la relativa tempistica
- tra coloro che non hanno pagato, individuazione dei debitori sottoposti a procedura concorsuale per i quali si valuterà se sia opportuno l'abbandono del credito, anche in ragione della sua entità: precisare se si tratti di attività che il curatore svolge/ha svolto direttamente o avvalendosi di terzi e la relativa tempistica
- tra coloro per i quali non si intenda abbandonare la pretesa creditoria, raccolta della documentazione a supporto delle singole posizioni di credito da riscuotere e a supporto della solvibilità del singolo debitore: precisare se si tratti di attività che il curatore svolge/ha svolto direttamente o avvalendosi di terzi e la relativa tempistica
- tra coloro per i quali si intenda coltivare la pretesa creditoria documentata, sollecito del pagamento a mezzo legale: il curatore indicherà il professionista se già individuato, il compenso se già preventivato e la tempistica
- tra coloro contro cui si intenda agire per la riscossione, azione giudiziale previa autorizzazione del giudice delegato: il curatore indicherà il professionista se già individuato, il compenso se già preventivato e la tempistica

Con riferimento ai presumibili costi e tempi di riscossione, il sottoscritto curatore precisa quanto segue: indicare tempi presumibili delle varie fasi descritte, salvo l'ultima relativa all'azione giudiziale; indicare costi preventivati, soprattutto quando intervengano terzi soggetti nelle varie fasi della riscossione

#### 4.2 Azioni giudiziali di qualunque natura;

Allo stato non paiono esservi i presupposti per azioni revocatorie o recuperatorie o risarcitorie.

oppure:

Lo scrivente intende promuovere azioni risarcitorie e/o azioni revocatorie contro [INDICARE PER CIASCUNA AZIONE TUTTI I SEGUENTI ELEMENTI] :

- (indicare) i destinatari Tizio, Caio, Sempronio etc..

- (indicare) fondamento della pretesa esercitata tipo atti, fatti e comportamenti lesivi degli interessi della massa creditoria, etc.. (natura dell'azione),
- (indicare) il valore della pretesa (specificando i criteri di quantificazione adoperati),
- (indicare) gli elementi a sostegno della pretesa avanzata (con esposizione, ove possibile, dei fatti, degli assunti giuridici e dei principali elementi probatori già raccolti a sostegno della pretesa oltre che l'indicazione delle eventuali circostanze impeditive).
- (indicare) le informazioni relative alla capienza ed alla solvibilità dei soggetti contro cui si intende agire desunti da Registro delle imprese; Agenzia del territorio; Conservatoria; ecc., ivi compresa la possibilità di ricorrere allo strumento dell'art. 492 bis c.p.c.
- (indicare) le spese ed i costi prevedibilmente connessi all'esperimento delle azioni, ivi comprese quelle del primo grado di giudizio, come previsto dall'art. 213 del Codice della crisi.

#### 4.3 Subentro nelle liti pendenti

Il Curatore intende subentrare nelle seguenti liti pendenti [...] (indicare i medesimi elementi richiesti per le liti da intentare).

#### 5. Esiti delle liquidazioni già compiute

I seguenti beni deperibili (ovvero di altra tipologia) [...] (breve descrizione) sono stati venduti in via d'urgenza, come da autorizzazione del Giudice delegato del [...]

I seguenti beni [...] (breve descrizione) non sono stati acquisiti all'attivo per manifesta non convenienza, come da autorizzazione del comitato dei creditori (ovvero del G.D.) del [...], e ne è stata data comunicazione ai creditori.

#### 6. Derelictio

Le seguenti azioni ed i seguenti beni (breve descrizione) vanno abbandonati:

1) con riguardo alle azioni da esperire o già pendenti (descrizione), la loro convenienza è modesta in relazione ai tempi di durata, ai costi, ed ai presumibili risultati dell'azione, previo tentativo di transigere la lite

2) con riguardo beni mobili di modico valore (descrizione) il curatore intende, ad avvenuta approvazione del programma di liquidazione, sollecitare a mezzo corrispondenza ed e-mail inviate a ditte usualmente segnalatesi per acquisti fallimentari, eventuali offerte di acquisto di tali beni, procedendo alla vendita al miglior offerente, purché il realizzo complessivo non sia inferiore di oltre il [...] % ai valori di perizia. Tanto per evitare la produzione di spese in prededuzione (ad esempio a beni mobili di proprietà del fallito custoditi in locali condotti in

locazione dall'imprenditore in bonis e che bisogna liberare per evitare di pagare canoni di locazione successivamente all'apertura della procedura);

3) con riguardo ai seguenti beni immobili (descrizione) il curatore procederà all'abbandono degli stessi quando per lo scarso valore commerciale, iniziale o dopo sei tentativi di vendita- come previsto dall'art. 213 CCI- l'entrata derivante dalla vendita sia neutralizzata dalle rilevanti uscite derivanti ad esempio da:

- elevate spese di custodia o di bonifica (ad es. costi di smaltimento rifiuti equivalenti rispetto al valore del bene);
- accumulo del debito per IMU eccessivo rispetto al valore

7. Termine di inizio e di presumibile completamento dell'attività di liquidazione

Il curatore stima che le attività indicate saranno presumibilmente completate entro [...].

8. Secretazione

Considerato che le seguenti azioni fra quelle indicate (breve descrizione) rappresentano immaginabili profili di riservatezza - potendo i soggetti passibili di tali azioni porre in essere condotte preventive finalizzate a neutralizzarne gli effetti, per esempio, mediante atti di dispersione del patrimonio o dei documenti probatori - viene richiesto di disporre la secretazione o, quantomeno, il divieto di divulgazione della relativa parte del programma.

Luogo, data

Il Curatore